



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 09/02/2012

SOCIETA' EREDI ANTONIO LEONE

Avviso di deposito verifica assoggettabilità a V.I.A. Comune di Biccari.

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE SERVIZI TECNICI

Vista la L.R. 11/2001 e successiva L.R. 17/2007 in materia di valutazione impatto ambientale;

Premesso che:

La società Eredi Antonio Leone & C. S.n.c. di Leone Savino e Luigi, con nota acquisita al prot. n. 10058 del 29.04.2010 ha depositato, presso il Servizio Ambiente e Rifiuti della Provincia di Bari, gli elaborati di progetto, il SIA e la Sintesi non tecnica, al fine di ottenere la pronuncia di compatibilità ambientale per ampliamento cava su area in agro del Comune di Ruvo di Puglia in catasto al fg. 7 p.lle 13, 20, 136, 137, 26, 27, 79, 32, 96, 33, 143, 42, 21, 142;

Con la medesima nota il proponente ha trasmesso copia dell'avvenuta pubblicazione della descrizione del progetto, ai sensi della L.R. 11/2001, sul Burp, sul quotidiano nazionale "Il Resto del Carlino" e sul quotidiano locale "Puglia" in data 15 aprile 2010.

Lo studio di impatto ambientale è costituito da n. 5 capitoli:

- 1) Premesse;
- 2) Analisi degli strumenti pianificatori vigenti;
- 3) Inquadramento del sito e progetto della cava;
- 4) Rapporti cava e ambiente;
- 5) Interazione tra fattori descritti e misure di bonifica; sono altresì allegate n. 12 tavole.

Il Progetto di cava concerne l'ampliamento di attività estrattiva autorizzata con decreto ultimo del dirigente ufficio minerario regionale n. 60 del 25.11.2001 su terreni in agro di Corato fg. 44 p.la 21 parte e agro di Ruvo di Puglia fg. 7 p.lle 13 parte, 20, 26, 32, 33, 42, 96, 136, 79 parte, 137 parte, 143 parte, per una superficie catastale di circa mq. 60.500.

L'area richiesta in ampliamento ricade totalmente in agro di Ruvo di Puglia fg. 7 p.lle 21, 27 e 142 oltre a rimanente parte delle p.lle 130, 137, 143 e misura catastalmente circa mq. 27.200.

Attualmente la coltivazione di cava ha interessato circa i due terzi dell'autorizzato e la profondità di scavo, nei punti di maggiore depressione, raggiunge 40 metri, con gradoni di altezza 20 metri e pedata 10 metri. Nella zona richiesta in ampliamento la coltivazione proseguirà per splateamento di n. 3 coppie gradone-ripiano (mt. 12,5x10, intermedio mt. 15x10) con avanzamento discendente tale da poter realizzare i lavori di recupero ambientale in modo contestuale alla coltivazione.

La coltivazione avverrà con l'ausilio di mezzi meccanici e uso di esplosivi.

La superficie di scavo in ampliamento al netto delle fasce di rispetto misura circa mq. 25.000.

L'attività non prevede la produzione di rifiuti, salvo i materiali di consumo utilizzati per i macchinari (olio esausto, ricambi, filtri ecc.) che vengano smaltiti a norma di legge.

L'impianto di frantumazione è dichiarato tecnologicamente all'avanguardia e adeguato alle vigenti norme di sicurezza.

Con riferimento al P.A.I. l'area in ampliamento non risulta interessata da condizioni idrauliche, geomorfologiche e idrogeologiche suscettibili di tutela e risulta ubicata a distanza superiore di 150 metri da eventuale presenze di reticoli; pertanto l'intervento risulta compatibile con le finalità del PAI.

Anche dal punto di vista paesaggistico, l'area non risulta gravata da vincoli; in particolare, con riferimento al PUTT/p l'area di cava in esercizio e l'area prevista in ampliamento sono classificate A.T.E. di tipo "E" valore normale non sottoposte a tutela diretta dallo stesso Putt/p.

Con riferimento alla pianificazione regionale delle attività estrattive (PRAE) l'area non è inserita in alcun Bacino estrattivo come da variante approvata con Deliberazione di G.R. n. 445/2010 e, pertanto, l'istanza risulta regolare a norma delle NTA dello stesso PRAE.

Tutto ciò premesso:

Preso atto che l'istanza è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune di Ruvo di Puglia e che nel periodo di affissione non sono pervenute opposizioni e/o osservazioni in merito;

Preso atto delle avvenute pubblicazioni, a cura del proponente, su quotidiano nazionale, locale e che nel periodo di legge non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni relative al progetto ed al SIA depositato presso le Amministrazioni competenti;

Preso atto del Verbale n. 99 (allegato 5) del 10 marzo 2011 del Comitato Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Bari relativo a "procedura di VIA", di competenza comunale, esperita dal Servizio ambiente della Provincia di Bari, giusta convenzione siglata con il Comune di Ruvo di Puglia in data 10 febbraio 2010, per progetto di ampliamento della cava di pietra calcarea da frantumazione sita in contrada "Belluogo" Comune di Ruvo di Puglia fg. 7 p.lle 20, 26, 32, 33, 42, 96, 136, 137parte, 79parte, 137parte, 143parte e Comune di Corato fg. 44 p.la 2lparte e area in ampliamento ricadente in agro di Ruvo di Puglia fg. 7 p.lle 21, 27 e 142 oltre a rimanente parte delle p.11P-57, 79, 143;

VERIFICATA la conformità del progetto alle normative urbanistiche vigenti ed allo strumento di pianificazione Generale del Comune di Ruvo di Puglia;

VISTA la L.R. 17/2007 recante: "Disposizioni generali in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale" così come modificata e integrata dalla L.R. 25/2007, con la quale le procedure di VIA in materia di cave e torbiere sono delegate ai Comuni competenti per territorio;

VISTA la L.R. 11/2001 e s.m.i.;

RICHIAMATI gli artt. 15 e 3 della stessa L.R. 11/2001;

DETERMINA

1. la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. di esprimere, ai sensi della l.r. 11/2001 e s.m.i., parere favorevole di V.I.A. al progetto ed al SIA, proposto dalla Società Eredi Leone & C. di Leone Savino e Luigi, relativo all'ampliamento della cava esistente in loc. Belluogo del Comune di Ruvo di Puglia fg. 7 p.lle 20, 26, 32, 33, 42, 96, 136, 137parte, 79parte, 137parte, 143parte, ampliamento dell'attività estrattiva ricadente su fg. 7 p.lle 21, 27 e 142 nonché su rimanente parte delle p.lle 130, 137, 79, 143 dello stesso Comune di Ruvo di Puglia, con le prescrizioni imposte dal Comitato VIA della Provincia di Bari, di cui all'allegato 5 del verbale n. 99 del 10 marzo 2011 e come di seguito elencate:

- a) il progetto di recupero ambientale presentato, che prevede un recupero agronomico, dovrà essere implementato con elementi di dettaglio (elaborati cartografici conformi alle NTA del PRAE vigente, art. 10 Titolo VI) finalizzati a rappresentare un assetto finale dei luoghi in coerenza con gli obiettivi di riuso dell'area;
- b) il piano di recupero dovrà essere realizzato contestualmente alle attività di coltivazione della cava, assicurando, ove possibile, la continuità topografica-morfologica con il recupero della contigua area di cava in esercizio;
- c) la sistemazione morfologica ed idraulica, progressiva e finale, dovrà garantire la stabilità dei luoghi (fronti di cava ecc) e un raccordo delle superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti e, comunque, la sicurezza ambientale in genere evitando possibili situazioni di degrado o inaccessibilità (quali eventuali accumuli di acqua, ruscellamenti, frane);
- d) per quanto riguarda la regimazione delle acque meteoriche come indicate dal proponente, dovrà essere ottimizzata con la realizzazione di opere che consentano di evitare l'eventuale accumulo di acque sul fondo cava;
- e) il profilo morfologico finale dovrà permettere una agevole sistemazione delle specie vegetali autoctone e relativa manutenzione dell'impianto vegetazionale;
- f) nell'eventualità di danni arrecati ai muretti a secco questi dovranno essere ripristinati secondo l'all. A della DGR 1554/2010;
- g) per il contenimento delle emissioni diffuse generate dalla coltivazione, dalla lavorazione e dalla movimentazione del materiale inerte devono essere praticate:
 - operazioni programmate di umidificazione e pulizia dei piazzali;
 - azioni di mitigazione delle polveri generate dai mezzi di movimentazione del materiale, quali la copertura del materiale trasportato, o interventi di lavaggio e/o nebulizzazione dei mezzi stessi;
- h) dovranno essere adottate misure idonee a contrastare gli impatti da rumore mediante l'utilizzo di macchine e attrezzature da cantiere rispondenti alla direttiva europea 2000/14/CE;
- i) dovrà realizzarsi il mascheramento dell'area di cava mediante una barriera arborea ed arbustiva, favorendo l'inserimento della struttura a fossa nel contesto paesaggistico e l'occultamento visivo all'intorno del sito estrattivo, anche con funzione di mitigazione sonora e degli aeriformi;
- l) tutti i recipienti di stoccaggio di oli e carburanti, presenti all'interno dell'area di cava, devono garantire le condizioni di sicurezza nelle operazioni di riempimento e svuotamento, rispettando anche le prescrizioni in termini di prevenzione degli incendi, e per la tutela della componente suolo;
- m) dovranno essere rispettate tutte le misure di mitigazione degli impatti, così come descritte nello studio di impatto ambientale (dicembre 2010);
- n) il recupero ambientale al termine dell'attività dovrà essere realizzato conformemente a quanto previsto dal vigente PRAE titolo VI art. 10 e segg.

3. Il suesposto parere è reso in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte;

4. Il presente parere favorevole di VIA, non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge al fine dell'esercizio dell'attività estrattiva;

5. Il presente provvedimento:

- a) sarà notificato alla ditta proponente "Eredi Antonio Leone & C. S.n.c. di Leone Savino e Luigi", con sede alla Via Caracciolo, n. 75 - 70033 Corato BA, nonché alla Regione Puglia - Servizio Attività Estrattive - Via delle Magnolie, 6 - Modugno BA e alla Provincia di Bari BA - Servizio Ambiente e Rifiuti;
- b) sarà pubblicato per estratto sul BURP a cura e spese della ditta proponente;
- c) sarà pubblicato per estratto, a cura della ditta proponente, su un quotidiano nazionale e uno locale diffuso sul territorio interessato, ai sensi degli artt. 13 e 3 della L.R. 11/2001;

6. dare atto, infine, che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili.

Il Dirigente del Settore

Servizi Tecnici

Ing. Michele Stasi
